

Il pacchetto Severino: un primo intervento sul dramma delle carceri

Di fronte ad una emergenza delle carceri ormai non più sostenibile il Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2011 ha approvato un decreto legge con alcuni interventi immediati realizzati dal Ministro Paola Severino.

Le misure introdotte sono volte da un lato a ridurre il fenomeno delle "*porte girevoli*" e, dall'altro, dovrebbero consentire una maggiore applicazione della detenzione presso il domicilio introdotta dalla legge n.199 del 2010.

Più in dettaglio, il provvedimento introduce due modifiche nell'art. 558 c.p.p. Con la prima, si prevede che, nei casi di arresto in flagranza, il giudizio direttissimo debba essere necessariamente tenuto entro, e non oltre, le quarantotto ore dall'arresto.

Con la seconda modifica, viene introdotto il divieto di condurre in carcere le persone arrestate, per reati di non particolare gravità, prima della loro presentazione dinanzi al giudice per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo. In questi casi, l'arrestato dovrà essere, di norma, custodito dalle forze di polizia, salvo che ciò non sia possibile per mancanza di adeguate strutture o per altri motivi, quali lo stato di salute dell'arrestato o la sua pericolosità. In tali casi, il pubblico ministero dovrà adottare uno specifico provvedimento motivato.

Queste misure dovrebbero consentire di ridurre significativamente il numero di persone che transitano per le strutture carcerarie per periodi brevissimi (nel 2010 nel carcere di San Vittore circa **753** persone hanno fatto accesso per soggiornarvi al massimo 3 giorni, nel territorio nazionale 21.000 persone).

Il decreto legge ha, poi, previsto l'innalzamento da dodici a diciotto mesi della pena detentiva che, secondo quanto previsto dalla Legge 199/2010, può essere scontata presso il domicilio del condannato anziché in carcere. Secondo le previsioni altri 3.300 detenuti, oltre ai 4.000 che già hanno beneficiato della legge, potranno accedere alla detenzione domiciliare.

Accanto al decreto legge vi è un disegno di legge che è destinato ad intervenire su quattro materie fondamentali:

- la depenalizzazione volta alla trasformazione in illecito amministrativo dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, con esclusione dei reati in materia di edilizia urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio,

immigrazione, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica.

- la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili: coerentemente con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo si intende garantire l'effettiva conoscenza del processo. La delega prevede che la sospensione del dibattimento comporti una sospensione della prescrizione per un periodo pari a quello previsto per la prescrizione del reato: quindi, se il reato si prescrive in 6 anni, il corso della prescrizione sarà sospeso per 6 anni, dopo i quali ricomincerà a decorrere. Questo periodo dovrà servire a portare il processo a conoscenza dell'imputato.
- la sospensione del procedimento con messa alla prova: sarà prevista in caso di reati non particolarmente gravi (puniti con pene detentive non superiori a quattro anni) e dovrà essere richiesta dall'imputato sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La messa alla prova consisterà in una serie di prestazioni, tra le quali un'attività lavorativa di pubblica utilità (presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato), il cui esito positivo determinerà l'estinzione del reato. Potrà essere concessa soltanto una volta (o due, purché non si tratti di reati della medesima indole) a condizione che il giudice ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
- la previsione di pene detentive non carcerarie, nella specie la reclusione e l'arresto presso l'abitazione o altro luogo di privata dimora. Queste pene dovrebbero essere destinate a sostituire la detenzione in carcere in caso di condanne per reati puniti con pene detentive non superiori a quattro anni. Le nuove pene saranno applicate direttamente dal giudice della cognizione, con notevoli vantaggi processuali.

Si tratta di modifiche condivisibili che costituiscono un primo passo verso una politica di “*decarcerizzazione*” e volta al principio del minor sacrificio possibile della libertà personale.

Occorrerà però porre attenzione alle condizioni di trattenimento degli arrestati presso le forze di polizia prima della presentazione in direttissima, far sì che vengano garantite le condizioni di rispetto della dignità degli arrestati e che siano realizzati i necessari interventi ed adeguamenti nei luoghi ancora non idonei a sostenere un tale impatto.

Vale la pena di sottolineare che a Milano questa prassi è già in attuazione da

alcuni mesi ed ha consentito in parte di far fronte alla emergenze dei numeri sopra indicati. Anche le camere di sicurezza del Tribunale di Milano sono state, anche a tal fine, sottoposte di recente ad un intervento di manutenzione.

Quanto alle ulteriori misure è auspicabile che, per dare seguito ad un intervento efficace e serio, non siano più poste limitazioni oggettive e soggettive nella applicazione delle pene detentive non carcerarie per evitare il sostanziale fallimento della Legge 199/2010 che portò alla scarcerazione di un numero di detenuti di molto inferiore alle aspettative.

Come pure sarebbe opportuno ancorare alla pena inflitta in concreto la possibilità di scontare le pene detentive non carcerarie: il riferimento attuale alla pena edittale non maggiore di 4 anni rischia, infatti, di depotenziare molto l'impatto delle nuove norme.

Non ultimo è auspicabile un maggiore coraggio nel porre mano ad una robusta depenalizzazione e nel contempo la fine dell'emanazione di norme altamente *carcerogene*.

Avremo ovviamente modo di approfondire con maggiore attenzione i contenuti delle riforme in atto ma, come si è detto, è fin d'ora possibile apprezzare con favore la direzione cui sono volte.

Il consiglio direttivo